



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ARGENTINA, FATTO A ROMA IL 12 SETTEMBRE 2016

Art. 6 (Accordo)

nel settore dei prodotti per la difesa

1. Categorie di armamenti Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti della difesa, le Parti si potranno accordare per fornirsi reciproca cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; b. aeromobili, elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti; c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare; h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare; i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; j. materiali specifici per l'addestramento militare; k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare. Il reciproco equipaggiamento dei prodotti d'interesse delle rispettive Forze armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società pubbliche e/o private autorizzate dai rispettivi Governi. I rispettivi Governi s'impegneranno a non riesportare i prodotti acquisiti a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.

2. Modalità Le attività di cooperazione legate all'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità: a. ricerca scientifica, test e progettazione; b. scambio di esperienze nel campo tecnico; c. reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. sostegno all'industrie della difesa ed agli organi di Governo al fine di intraprendere la cooperazione nell'ambito dei prodotti militari.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016
Estremi	Legge 21 aprile 2021, n. 63
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-63-2021/accordo-art-6>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it